



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12 °
Ufficio Procedimenti Disciplinari

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 15/05/2000 n. 10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Triennio normativo ed economico 2016– 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 della G.U.R.S. n. 23 del 24 maggio 2019;
- CONSIDERATO** che ai sensi della norma di cui all'art. 55 bis del sopracitato Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i. è da considerare come norma inderogabile che impone che tutte le sue fasi del procedimento disciplinare siano svolte, a pena di incompetenza assoluta, esclusivamente dall'UPD che è anche l'unico organo competente alla irrogazione di sanzioni (e delle misure cautelari), ad eccezione del rimprovero verbale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27 giugno 2019 che ha istituito, nell'ambito della rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, " il Servizio 12 - Ufficio Procedimenti Disciplinari e Attività Ispettiva della Funzione Pubblica";
- VISTA** la nota disciplinare prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] del Servizio Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari, con la quale si contestavano [REDACTED], nat[REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], dipendente regionale a tempo indeterminato con la qualifica di [REDACTED], in servizio presso il [REDACTED] - [REDACTED], i comportamenti illeciti così come ipotizzati dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. (reati p. e p. dagli artt. 61 n. 9, 640 co. 2 n. 1 c.p. e n. 81 co. 2, 61 n. 2, 479 c.p.), in violazione dei doveri di ufficio previsti dal C.C.R.L. per il personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;
- CONSIDERATO** che con la sopra descritta nota disciplinare l'avviato procedimento disciplinare instaurato nei confronti [REDACTED], veniva, nel contempo, sospeso ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i. sino all'esito irrevocabile del giudicato penale;
- VISTA** la nota n. [REDACTED] del [REDACTED] a firma del Dirigente [REDACTED] - [REDACTED], pervenuta in pari data a mezzo mail assunta al prot. dell'UPD al n. [REDACTED], con la quale si trasmetteva la sentenza assolutoria n. [REDACTED] Reg. Sent., emessa dal Tribunale [REDACTED] in data [REDACTED] e passata in giudicato per [REDACTED] in data [REDACTED];
- VISTA** la sentenza n. [REDACTED] Reg. Sent. emessa in data [REDACTED] dalla Sezione Penale Collegiale del tribunale [REDACTED], divenuta irrevocabile per [REDACTED] in data [REDACTED], con la quale il predetto tribunale ha assolto il precitato dai reati ascritti con la formula assolutoria "perchè il fatto non sussiste";

CONSIDERATO che alla luce della superiore sentenza pronunciata nei confronti [REDACTED] occorre procedere alla riattivazione del procedimento disciplinare sospeso, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti e dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001 e s.m.e i. e, contestualmente, procedere alla definizione dello stesso tenendo conto del dettato dell'art. 653 del c.p.p.;

VALUTATI gli atti sopracitati, dai quali risulta che la definizione del procedimento disciplinare attivato con nota n. [REDACTED] del [REDACTED] rimaneva correlata all'accertamento in sede penale della commissione degli illeciti ipotizzati dalla A. G. con il procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R.;

CONSIDERATO che l'elemento della ricostruzione storico-materiale del fatto risulta accertato dal giudice penale e che tale accertamento, ai sensi delle normative sopra descritte, costituisce vincolo di giudicato con effetto preclusivo sull'azione disciplinare stante l'identità tra i fatti oggetto del processo penale e quelli oggetto del procedimento disciplinare;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per quanto sopra esposto, il procedimento disciplinare instaurato e sospeso con nota n. [REDACTED] del [REDACTED] nei confronti [REDACTED], nat. a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], dipendente regionale a tempo indeterminato con la qualifica di [REDACTED] [REDACTED], in servizio presso [REDACTED] - [REDACTED], la cui valutazione disciplinare era stata rimandata all'esito finale del giudizio penale, è riattivato al fine di poterne dichiarare la contestuale archiviazione, per effetto della sentenza n. [REDACTED] Reg. Sent., emessa dal Tribunale [REDACTED] in data [REDACTED] e passata in giudicato per il precitato dipendente in data [REDACTED].

Palermo, li **24/09/2020**

Il Dirigente del Servizio 12 UPD *ad interim*
F.to Ugo Callari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)

VISTO SI PUBBLICHI

Il Dirigente del Servizio 12 UPD *ad interim*
F.to Ugo Callari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)